

«Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati» (Qoelet 1,11)

RINNOVO CPP

Dal Direttorio 2011

I primi due paragrafi della cost. 132 affermano:

«§ 1. *La Chiesa, in quanto «è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»*[LG 1], è **realtà di comunione**.

Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele.

§ 2. *La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del battesimo, hanno la stessa uguaglianza nella dignità e nell'agire, partecipando all'edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una **reale corresponsabilità di tutti i fedeli** nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo».*

L'Arcivescovo card. Dionigi Tettamanzi, riprendendo l'indicazione sinodale, ha aggiunto un ter-


zo elemento alla comunione e alla corresponsabilità: la collaborazione. Essa nasce dalla comunione e si esprime in forma matura nella corresponsabilità.

Se manca la convinzione profonda che la Chiesa, e quindi anche la parrocchia e la comunità pastorale, sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità, qualsiasi sforzo di realizzare i consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi ecclesialmente significativi per la vita della comunità.

L'ecclesiologia del Vaticano II e il Sinodo

47° evidenziano che l'azione pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i soli ministri ordinati con la collaborazione di qualche fedele, ma l'intera comunità cristiana e questa «*soggettività dell'intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta*» (cost. 142, § 1).


Strumento principale per esprimere questa soggettività è il **CPP** che, come ricorda la cost. 147, § 2, «*ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale*». Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre



inserito in essa e ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è obbligatoria in ogni parrocchia che non sia unita in comunità pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).

Criterio fondamentale per la composizione del CPP è quello, duplice, offerto dalla cost. 147, § 2: il consiglio deve da una parte rappresentare «*l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti*», dall'altra deve costituire «*lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi*».

Da tale duplice criterio si ricava l'indicazione che il consiglio deve essere sufficientemente numeroso



per essere espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni, ma anche essere un ambito dove la decisione pastorale sia concretamente possibile.

In linea generale si può ritenere che un consiglio non possa avere un numero di membri, oltre a quelli di diritto, inferiore a 10 e superiore a 30.

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa.

Requisiti dei consiglieri

Possono essere membri dei consigli (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i consigli quanto stabilito dal Sinodo per il CPP: «*la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri*» (cost. 147, § 4): «*va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio*» (cost. 147, § 3).

Si prevede che i singoli consiglieri pastorali (CPP e CPCP) possono essere eletti o designati per non più di due mandati consecutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari economici (CAEP e CAECP) possano essere nominati per non più di tre mandati conse-

cutivi. Il computo del numero dei mandati, per gli organismi delle comunità pastorali, non tiene conto dei mandati precedentemente svolti a livello parrocchiale.

I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere «*qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera*» (cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di comunità pastorale (CPCP e CAECP), benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa la situazione dei divorziati risposati ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la*

Chiesa in Italia, n. 218).

Si considerano incompatibili con l'ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; l'essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l'incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l'essere assessore o sindaco. È inoltre incompatibile con la carica di membro di un consiglio parrocchiale o di comunità pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della parrocchia o a uno dei comuni facenti parte della comunità pastorale. Quanti rivestono tali cariche non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei consigli parrocchiali o di comunità pastorale e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di queste cariche, devono presentare le dimissioni.

Per quanto riguarda i consiglieri che si candidano a una carica amministrativa o politica, l'invito è all'autosospensione dal consiglio, a cui faranno seguito le dimissioni solo nel caso di effettiva assunzione di una delle cariche sopra elencate come incompatibili.

Per qualsiasi chiarimento o interpretazione di tali indicazioni si faccia riferimento al Servizio per la pastorale sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di Zona.

Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Tale verifica va fatta previamente sulle liste dei candidati a cura dello stesso parroco.